CITTA' di CEVA

PROVINCIA DI CUNEO

Regolamento di

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del C.C. n. _____ del _____

Entrato in vigore il _____

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Disciplina della Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge in materia.

2. Essa attende alla tutela dell'integrità dei beni pubblici comunali e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, salvaguardando la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, la più ampia fruibilità dei beni comuni e tutelando la qualità della vita e dell'ambiente**,** contribuendo alla sicurezza dei cittadini.

3. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali, i rii, i fossi fiancheggianti le strade, i parchi ed i giardini.

Art.2
Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti locali, nelle ordinanze del Sindaco, nelle leggi e nei regolamenti dello Stato in materia di polizia urbana e ad accertare le infrazioni alle norme stesse per l'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e dei provvedimenti che al Comune, in conseguenza di accertamenti di violazione, possono competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse.

2. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

3. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto dei limiti e dei poteri loro attribuiti dalla legge**,** potranno accedere agli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il **Regolamento di Polizia Urbana**.

Art.3
Concessioni e autorizzazioni

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze previste dal presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

a) personalmente al titolare;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo insindacabile giudizio i benefici concessi;
e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui al presente Regolamento, devono essere redatte in carta legale, corredate della necessaria documentazione**.**

3. Le concessioni e le autorizzazioni, salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari**,** hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o autorizzazione.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art.4
Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Territorio Comunale è vietato:

   a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
   b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
   c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
   d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
   e) ove non si sia autorizzati, collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, sulle altrui proprietà;
   f) praticare giochi di qualsivoglia genere che possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé e/o per gli altri o procurare danni, compreso il lancio di palle di neve, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché sui marciapiedi e i portici;
   g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di anni 14;
   h) compiere operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico, lungo corsi d'acqua, canali e fossati ;
   i) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
      E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
   l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
   m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
   n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati e dei canali , eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi senza autorizzazione;
   o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla pubblica decenza, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone , o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
   p) gettare oggetti accesi o comunque che possono sviluppare incendi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
   q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi a meno di 300 metri dagli edifici;

r) durante le festività natalizie, le sfilate carnevalesche e manifestazioni allegoriche in genere e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico ed in presenza di persone, usare e/o gettare manganelli di plastica, petardi, mortaretti, fiale puzzolenti, spray e schiumogeni;
s) gettare sassi o altri oggetti sulle pubbliche vie o nei luoghi soggetti a pubblico passaggio;
t) accendere fuochi, sia all'interno che all'esterno delle abitazioni, ad eccezione delle grigliate con apposita attrezzatura;
u) dare sfogo al fumo di camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case;
v) usare combustibili che possano emanare esalazioni insalubri o moleste.
w) Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art.5
Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
b) detenere nelle abitazioni, garages, cantine o altre pertinenze, salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale. Agli effetti del presente capoverso sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati E' permessa la detenzione nei sotterranei di case di abitazione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie; Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.
Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo

stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi»

c) accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere

d) adibire garages o cantine di civili abitazioni o parti di esse ad officine o piccoli laboratori, se non per uso hobbistico, né installare ed utilizzare in essi apparecchiature rumorose o che arrechino disturbo ai vicini;

e) utilizzare abitazioni, balconi, terrazzi o cortili come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, con pericolo per l'igiene o causando molestie salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

f) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture , verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso aree aperte al pubblico, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

g) procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o comunque gettare acqua, procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

h) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento, nonché dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,00 alle ore 07,00;

i) su tutto il territorio comunale lo spurgo di fogne o pozzi neri dalle ore 12,00 alle ore 14,30, salvo che per casi di comprovata urgenza;

j) su tutto il territorio comunale lo scarico ed il carico di merci mediante l'utilizzo di mezzi o apparecchiature rumorose dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 7,00

k) installare od usare luci che causino abbagliamento a chi percorre le strade;

l) in luoghi pubblici ed aperti al pubblico effettuare la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

m) in luoghi pubblici od aperti al pubblico effettuare le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art.6
Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, abbandonare o deporre qualsiasi rifiuto liquido o solido sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla

costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza di almeno due metri dalla struttura.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede e, laddove non vi sia marciapiede, per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante delle parti comuni, compresi i portici ed i marciapiedi, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, se con questi compatibili.

Art.7
Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi o rifiuti che ne impediscano la corretta chiusura, nè depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori, compresi quelli per la raccolta di indumenti, non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno dei contenitori stessi.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, nè in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata o con altre modalità previste dall'Amministrazione.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dal "Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani" vigente.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, rifiuti accesi o incendiare i rifiuti negli stessi contenuti.

8. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio (erba, rami, foglie, ecc.) che devono invece essere conferiti secondo le modalità previste dal regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani vigente.

9. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, e per la raccolta differenziata o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

10. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

11. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art.8
Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza fino al suolo.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti, informando tempestivamente l'Ufficio di Polizia Municipale.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori nel rispetto del comma 1.

7. L'obbligo stabilito all'art.7, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

9. Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo e da quello precedente, valgono le disposizioni specifiche del "Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani".

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art.9
Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione sia ai fini statici che estetici.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco o il Dirigente, secondo le rispettive competenze, ordinano ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate.

3. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
   E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
   L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.
   In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art.10
Tende su facciate di edifici

1. E' consentito l'installazione di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile.

3. La collocazione di tende relative ad attività commerciali situate a livello strada è disciplinata da apposita autorizzazione:

   A. Se la collocazione è riferita al Centro Storico, l'autorizzazione dovrà essere sottoposta a valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
   B. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,50
   C. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare quella del piano inferiore.
   D. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
   E. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
   F. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
   G. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art.11
Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nelle aree verdi è vietato:

a) danneggiare la vegetazione;
b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
c) circolare con veicoli e mezzi di locomozione assimilabili (pattini a rotelle, skateboard, monopattini, ecc.) su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
d) calpestare le aiuole fiorite ed erbose;
e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
f) avvicinare cani o altri animali ai giochi per bambini.

2. Apposito regolamento, disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Art.12
Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla strada.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art.7, comma 8, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. Nei giardini condominiali e/o villette ed in genere in tutte le aree private che costituiscano "verde" di pertinenza ad abitazioni, è vietato il taglio dell'erba, delle siepi e dei rami, quando a tale scopo si utilizzino mezzi a motore o comunque provocanti rumori, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di tutti i giorni.

Articolo 13
Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purchè dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:
    a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
    b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;

c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.

2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.

3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 lett. a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.

4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possono essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera dell'attività e ricoverate in luoghi opportuni.

6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

7. Oltre a quanto previsto al comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purchè chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 09,00 e termine dopo le ore 22,00.

10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.

11. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale e a situazioni eccezionali.

TITOLO III
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONE

Art.14
Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
   a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
   b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici e i relativi interpilastri;
   c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
   d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono rilasciate dal Dirigente del servizio, previa valutazione della compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene di sicurezza e quiete pubblica. Quando l'autorizzazione riguardi parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza, dovrà essere valutata con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre, al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art.15
Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art.14 si distinguono in:
   a) **occasionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo o benefico;
   b) **temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con l'eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
   c) **stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
   d) **annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato, se rimane aperto al pubblico, deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art.16
Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegati gli elementi relativi a modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici e modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, allo stesso luogo per lo stesso periodo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3. L'istanza deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentate dei promotori che deve essere indicato nella richiesta di cui al comma 1, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

6. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa o fidejussione, a copertura di eventuali danni causati.

Art.17
Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante con relative strutture di alloggiamento degli addetti è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art.18
Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale. Qualora siano presentate più richieste riguardanti la medesima via o isolato, le stesse dovranno essere coordinate. I concessionari dovranno mantenere in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art.19
Occupazione con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi quando, a giudizio del competente ufficio comunale, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia fiscale sulla pubblicità.

Art.20
Occupazione per lavori di pubblica utilità

1. L'occupazione di suolo per lavori, scavi in genere è disciplinata da apposito regolamento comunale.

Art.21
Occupazioni per l'attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina , di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa e i veicoli che vi stazionano debbono avere la prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art.22
Occupazione per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, all'Ufficio Urbanistica con l'indicazione del luogo, dei mq. da occupare e del periodo di occupazione con allegata planimetria indicativa con l'ubicazione della zona da occupare.

2. Esperiti i rilievi tecnici di competenza, l'Ufficio Urbanistico restituisce una copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante all'interessato, trasmette una copia alla Polizia Municipale con congruo anticipo e una copia all'Ufficio Tributi per l'applicazione dei tributi dovuti; infine archivia agli atti l'originale.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art.23
Occupazione di altra natura

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

3. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

4. Le carovane di nomadi e girovaghi potranno sostare esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate e a tal fine destinate dal Sindaco e previo preventivo permesso della predetta Autorità da accordarsi di volta in volta.

Art.24
Occupazione per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art.14, comma 3.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art.25
Occupazioni con tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

2. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazioni i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

3. Ai titolari di esercizi pubblici i cui locali siano ubicati nel Centro Storico può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dalla Commissione di ornato.

4. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, 2 e 3 si devono osservare le disposizioni del presente regolamento, del regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del regolamento specifico ovvero di norme specifiche, se in vigore.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nei regolamenti urbanistici ed edilizi ovvero dalle disposizioni dettate dalla Commissione di ornato, l'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art.26
Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art.27
Occupazione per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione , nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0.70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari possono essere esposti solo se confezionati e devono essere posizionati ad una altezza da terra non inferiore di un metro.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art.28
Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante nelle aree non vietate dagli strumenti di programmazione urbanistico-commerciale e secondo le modalità previste nel regolamento comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche.

Art.29
Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino appartenente all'Unione Europea, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero (ovvero non appartenente all'Unione Europea), della prevista licenza temporanea ex art. 124, comma 1 del T.U.L.P.S.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Art. 30
Servizio pubblico da piazza

1. Il servizio pubblico degli autoveicoli da piazza è disciplinato da apposito e specifico regolamento.

TITOLO IV
SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE

Art. 31
Balneazione

1. E' vietata la balneazione nel Fiume Tanaro, nel Torrente Cevetta, nel Rio Bovina, nei canali di irrigazione ed in ogni altro bacino lacustre naturale e/o artificiale presente nel territorio comunale.

TITOLO V
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.32
Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali, Aziende Sanitarie Locale, l'Arpa e la Polizia Municipale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti o mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi in cui le attività esercitate siano incompatibili con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli organismi di cui al comma 2, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E', comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'utilizzo di motori o l'uso di strumenti manuali dai quali derivi incomodo a coloro che abitano in locali sovrastanti, finitimi o vicini a quelli in cui vengono esercitate le predette attività. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso delle normali macchine per l'ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art.33
Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 07.00 è subordinata a specifica autorizzazione del Sindaco, previo preventivo parere delle Aziende Sanitarie Locali e comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dall'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata sia ritenuto necessario, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art.34
Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8, e non devono comunque arrecare disturbo nelle restanti ore.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali e nelle pertinenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art.35
Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 34 commi 1 e 2.

Art.36
Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00 nei giorni feriali e non prima delle ore 08.30 e dopo le ore 22.00 nei giorni festivi.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione dei lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 10.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art.37
Strumenti musicali, strilloni, venditori e suonatori ambulanti

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3. I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare propagazioni del suono all'esterno.

4. Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del Sindaco, impregiudicata da corresponsione del relativo tributo. E' vietata la pubblicità sonora in prossimità di ospedali, case di cura e scuole. E' altresì vietata prima delle ore 08,00, dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 20,00. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la pubblica

quiete. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° marzo 1991.

5. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.
   I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, nè successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
   Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.
   Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art.38
Dispositivi acustici antifurto e altri rumori

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

3. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
   Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

TITOLO VI
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.39
Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art.40
Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.11, lett. b) del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art.41
Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario, fatti salvi i casi autorizzati.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

3. E' vietato detenere a scopo di allevamento o anche solo per uso privato, pollame, conigli, volatili in genere nel centro abitato. E' ammessa la detenzione di tali animali in numero non superiore a cinque esemplari adulti e solo per scopo compagnia e/o domestico con l'osservanza di tutte le norme igieniche necessarie e di tutela della quiete pubblica.

4. E' vietata la detenzione di bovini, ovini, caprini, suini nel centro abitato, salvo per gli allevamenti esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.42
Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli Agenti della Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica o privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Art.43
Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

2. Ferme restando le disposizioni per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di grossa taglia o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 metri.

3. Nei luoghi e nei locali privati, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 4, ove in tal modo per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

4. La detenzione dei cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 mq. per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

6. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.

7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

8. I cani, in prossimità di qualsivoglia corso d'acqua, devono essere condotti sotto il diretto controllo e sorveglianza del proprietario, con l'eccezione dei cani da caccia durante l'esercizio della medesima.

Art.44
Trasporto di animali sui mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali sui mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art.45
Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misura di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti nel territorio cittadino.

2. Non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini, caprini e suini. Il pollame deve essere tenuto costantemente in luoghi appositamente recintati.

TITOLO VII
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art.46
Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art.47
Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme del Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art.48
Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore.

TITOLO VIII
SANZIONI

Articolo 49
Applicazione delle sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi, dai Regolamenti comunali e dallo specifico "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed ordinanze" vigente.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Articolo 50
Ordinanze del Sindaco

1. In caso di inottemperanza alle ordinanze adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, come provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene ed edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini si applica l'articolo 650 del codice penale.

2. Fatta eccezione per le ordinanze di cui al comma 1, le inottemperanze ad ordinanze sindacali, salvo sia diversamente ed espressamente disposto nel singolo provvedimento, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 26,00 ad un massimo di €. 268,00 secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Articolo 51

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, alle violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

2. In generale, le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 6,00 ad un massimo di €. 536,00.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 53,00 ad un massimo di €. 309,00 a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli: art. 6 commi 9 e 11, art. 8, art. 11 comma 1 lett. f), art. 42, art. 43.

4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 53,00 ad un massimo di €. 536,00 a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli: art. 5, art. 6 commi 3, 7 e 10, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 38, art. 40, art. 46, art. 47, art.48.

5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 77,00 ad un massimo di €. 536,00 a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli: art. 9 e art. 41.

Articolo 52
Adeguamento sanzioni

1. E' previsto l'adeguamento all'indice ISTAT annuale delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento mediante provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 53
Ulteriori disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si rinvia all'applicazione delle disposizioni del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed ordinanze" in vigore.

TITOLO IX
NORME FINALI

Art.54
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

Art.55
Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Commissario Prefettizio in data 08.07.1932 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo ed i provvedimenti sostituiti da norme in esso contenute o con esse incompatibili.

Art.56
Diffusione

1. Una copia del Regolamento viene depositata negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta, possono prenderne visione e/o ottenerne copia.

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 1 Disciplina della P.U.
Articolo 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di P.U.
Articolo 3 Concessioni e autorizzazioni

TITOLO II Sicurezza e Qualità dell'ambiente urbano

SEZIONE I Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale
Articolo 4 Comportamenti vietati
Articolo 5 Altre attività vietate
Articolo 6 Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 7 Rifiuti
Articolo 8 Sgombero neve

SEZIONE II Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale
Articolo 9 Manutenzione delle facciate degli edifici
Articolo 10 Tende su facciate di edifici

SEZIONE III Disposizioni particolari di salvaguardia del verde
Articolo 11 Divieti
Articolo 12 Disposizioni sul verde privato
Articolo 13 Attività particolari consentite in parchi pubblici

TITOLO III Occupazioni di aree e Spazi pubblici

SEZIONE I Disposizioni generali e specificazioni
Articolo 14 Disposizioni generali
Articolo 15 Specificazioni

SEZIONE II Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie
Articolo 16 Occupazioni per manifestazioni
Articolo 17 Occupazioni per spettacoli viaggianti
Articolo 18 Occupazioni con elementi d'arredo
Articolo 19 Occupazione con strutture pubblicitarie
Articolo 20 Occupazione per lavori di pubblica utilità
Articolo 21 Occupazioni per attività di riparazione veicoli
Articolo 22 Occupazione per traslochi
Articolo 23 Occupazione di altra natura
Articolo 24 Occupazione per comizi e raccolta firme

SEZIONE III Disposizioni particolari per attività commerciali
Articolo 25 Occupazioni con tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica
Articolo 26 Occupazioni per temporanea esposizione
Articolo 27 Occupazione per esposizione di merci

Articolo 28 Commercio in forma itinerante
Articolo 29 Mestieri girovaghi
Articolo 30 Servizio pubblico da piazza

TITOLO IV Sulle Acque interne

SEZIONE I Disposizioni sulla balneazione e sulla navigazione
Articolo 31 Balneazione

TITOLO V Tutela della Quiete pubblica e privata

Articolo 32 Disposizioni generali
Articolo 33 Lavoro notturno
Articolo 34 Spettacoli e trattenimenti
Articolo 35 Circoli privati
Articolo 36 Abitazioni private
Articolo 37 Strumenti musicali, strilloni, venditori e suonatori ambulanti
Articolo 38 Dispositivi acustici antifurto e altri rumori

TITOLO VI Mantenimento, Protezione e Tutela degli Animali

Articolo 39 Tutela degli animali domestici
Articolo 40 Protezione della fauna selvatica
Articolo 41 Divieti specifici
Articolo 42 Animali molesti
Articolo 43 Mantenimento dei cani
Articolo 44 Trasporto di animali sui mezzi di trasporto
Articolo 45 Animai liberi

TITOLO VII Norme particolari per gli Esercizi Pubblici e per l'Amministrazione degli Stabili

Articolo 46 Esposizione dei prezzi
Articolo 47 Servizi igienici
Articolo 48 Amministrazione degli stabili

TITOLO VIII Sanzioni

Articolo 49 Applicazione delle sanzioni
Articolo 50 Ordinanze del Sindaco
Articolo 51 Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 52 Adeguamento sanzioni
Articolo 53 Ulteriori disposizioni

TITOLO IX Norme Finali

Articolo 54 Entrata in vigore
Articolo 55 Abrogazioni
Articolo 56 Diffusione

Indice